



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA
U.O. S2.03 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Allegato al DDG.842 Del 03/02/2025

**BANDO REGIONALE DELL' INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE VIGNETI
CAMPAGNA 2025/2026**

DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (D.R.A.)

- **Intervento:** Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2023/2027.
- **Obiettivi :** L'intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti prevede un sostegno finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori di vino a favorire la riqualificazione delle produzioni orientandole alla produzione di vini a Denominazione di origine protetta e a Indicazione geografica protetta della Regione Sicilia, ad incentivare, la meccanizzazione degli impianti viticoli al fine di ridurre i costi di produzione, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole, favorendo l'aggregazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità, anche attraverso il ricambio generazionale.
- **Destinatari del bando:** Imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide.
- **Annualità campagna vitivinicola:** 2025/2026
- **Dotazione finanziaria assegnata:** € 20 Mln
- **Scadenza per la presentazione delle domande:** 31 marzo 2025

Sommario

Sommario	2
1. Premessa	5
2. Definizioni.....	5
3.Riferimenti Normativi Comunitari E Nazionali.....	7
3.1 Riferimenti Normativi Unionali	7
3.2 Riferimento Normativi Nazionali	8
4.DRA- Disposizioni regionali di Attuazione.....	13
4.1Definizione della Misura “Indirizzi Tecnici”	13
4.2 Ambito di applicazione	14
4.3 Attività Ammissibili	14
4.4 Definizione della Misura “Indirizzi Tecnici”	15
5 Aspetti Finanziari.....	18
5.1 Dotazione.....	18
5.2 Ripartizione delle risorse.....	18
5.3 Forma di sostegno	18
5.4 Tabelle dei Costi Unitari.....	19
6. Soggetti Beneficiari e condizioni di Ammissibilità	19
6.1 Condizioni di non Ammissibilità	20
7. Presentazione della domanda	21
7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione.....	21
7.2 Documenti da allegare.....	23
7.2.1 Domanda di Sostegno	23
7.2.2 Domanda di Saldo	24
8. Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN	25
8.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande.....	25
8.2 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale	26
9. Obbligo di utilizzo di strumenti informatici - posta elettronica certificata	27
10. Trasmissione delle domande all’ente istruttore	27
11. Istruttoria - Controlli di Ricevibilità.....	28
12. Controlli ammissibilità.....	28
12.1 Controllo tecnico-amministrativo	28
12.2 Controllo in loco (ex-ante).....	28
12.3 Controlli sul mantenimento degli impegni.....	30

13. Criteri per la formazione della graduatoria.....	30
13.1 <i>Graduatoria/elenchi delle domande di sostegno ammissibili/non ammissibili e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità'</i>	<i>31</i>
14. Domanda di variante	33
14.1 <i>Iter istruttorio domande di variante del beneficiario.....</i>	<i>34</i>
15. Modifiche minori.....	34
16. Comunicazioni cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	35
17. Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno	35
18. Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria	36
19. Rinuncia al sostegno	38
20. Revoca dell'atto di concessione	38
21. <i>Domanda Di Pagamento a Saldo / Richiesta collaudo.....</i>	<i>38</i>
21.1 <i>Presentazione domanda</i>	<i>38</i>
21.2 <i>Verifica delle opere realizzate.....</i>	<i>39</i>
21.3 <i>Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione.....</i>	<i>40</i>
22.4 <i>Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese</i>	<i>40</i>
23. Elenchi di liquidazione regionali	41
24. Verifica del Contributo Finanziato e della congruità con la tabella standard dei costi unitari.	41
25. Definizione importi e recuperi - penalità	41
26. Svincolo delle polizze.....	43
27. Condizionalità	43
28. Certificazione Antimafia	43
29. Accesso agli atti.....	45
30. Termine conclusione del procedimento.....	45
31. Responsabile del procedimento	45
32. Modalità di pagamento	46
33. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite.....	46
34. Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS.....	47
35. Impignorabilità delle somme erogate.....	47
36. Pubblicazione dei pagamenti.....	47
37. Comunicazione degli anticipi ricevuti	48
38. Norma di rinvio	48

1. Premessa

Il Piano Regionale si propone come obiettivo l'adeguamento della qualità della produzione di vino alla domanda del mercato attraverso l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

L'intervento di Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) è inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PAC) 2023 -2027.

Le presenti disposizioni regionali definiscono le modalità per l'accesso, l'ammissibilità, il finanziamento ed il pagamento, per il sostegno dell'intervento di cui all'art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica l'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013.

Ai fini dell'attivazione dei bandi regionali per la campagna 2025/2026, sono state emanate, da parte di AGEA ORPUM le Istruzioni Operative n.6, prot.003389 del 17/01/2025 alle quali si attiene il presente Bando, il quale, in continuità con le azioni già avviate con le precedenti programmazioni ed alla luce dei risultati ottenuti, stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno dell'intervento.

Le procedure adottate nelle presenti D.R.A Regionali, fanno riferimento alla normativa Unionale e Nazionale riportata nelle Istruzioni Operative AGEA n° 6 del 17/01/2025 pubblicate sul sito www.agea.gov.it "Sezione normativa".

Per quanto non espressamente normato dal presente Bando Regionale si farà riferimento alle su menzionate Istruzioni Operative AGEA ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sul sito www.agea.gov.it, "Sezione normativa", alla relativa normativa UE di riferimento, al Decreto MASAF 635206 del 02/12/2024 e ss.mm.ii., e a quanto dichiarato dal beneficiario nel Quadro "Dichiarazioni" e nel Quadro "Impegni" della domanda di aiuto/anticipo/saldo.

2. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto (beneficiario)
- **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA;
- **Regione/P.A.:** ufficio dell'amministrazione regionale o della P.A. competente per territorio;
- **Particella Viticola:** rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali;
- **Unità Vitata:** Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C

- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del decreto del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **Disposizione regionale di attuazione – DRA:** atto regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr. articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari – cfr. regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Viticultura eroica:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Varianti:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione/P.A. territorialmente competente.
- **Reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- **Presentazione domanda:** rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda/comunicazione, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata.
- **Trasmissione documentazione:** Inserimento mediante upload nell'applicativo settoriale di tutti gli allegati previsti dalle domande; la documentazione con firma autografa dovrà essere comunque inviata alla Regione territorialmente competente.
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link: "<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>"

3. Riferimenti Normativi Comunitari E Nazionali

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

3.1 Riferimenti Normativi Unionali

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a)
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento delegato (UE) n.2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022**, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- **Regolamento delegato (UE) 2022 /2566 della Commissione del 13 ottobre 2022** che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022** che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **Regolamento delegato (UE) n.2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012** che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.
- **Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016**, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
- **Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
- **Regolamento (UE) 27 aprile 2016**, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

3.2 Riferimento Normativi Nazionali

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990)** recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)**“ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001)** “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l'articolo 4, riguardante la

ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)** “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;
- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005)** e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005)** “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- **Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)** “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- **Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007)** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- **Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008)** - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185**, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150** “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010)** “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- **Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010)** “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)** “Piano straordinario contro

le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- **D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011)** recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011)** e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012)** “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012):** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
- **D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012):** “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,** recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,** convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n.194 del 20 agosto 2013), recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
- **D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e s.m.i.,** recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- **Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899** relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020
- **Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967–** Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 162 del 12 gennaio 2015 –** Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849** relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario

viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- **Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173** recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- **Decreto Dipartimentale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n 659723 del 13/12/2024** - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026"
- **Decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Decreto ministeriale 02 dicembre 2024 n. 635206** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- **Decreto del MASAF del 4 agosto 2023, n. 410748** relativo a Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.
- **Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- **Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 166258 del 10/04/2024**, recante modifica all’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 400046 del 28 luglio 2023;
- **Piano Strategico Nazionale** approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 18162.2017 del 1 marzo 2017 e s.m.i.** - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010** – Procedura delle garanzie informatizzate;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014** – Modalità di pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR.
- **Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023** disciplina il fascicolo aziendale che costituisce la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il

rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo;

- **Istruzioni O.P. AGEA N. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017** – Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013
- **Istruzioni O.P. AGEA N 41 del 09/10/2017 e s.m.i.. OCM VINO** - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 – art. 21 - della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.
- **Circolare di Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025 VITIVINICOLO** – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- **Decreto ministeriale 24 ottobre 2024 n. 563749** relativo a Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” – Disposizioni urgenti
- **Nota DG AGRI Ares (2023) 2035498 del 21 Marzo 2023** “Wine sectoral interventions Irrigation of vineyards Article 58(1) of Regulation (EU) 2021/2115”
- **Metodologia costi semplificati per l'intervento “Ristrutturazione e riconversione vigneti” giugno 2024 certificata dal CREA con propria nota n. 49723 del 4 giugno 2024**
- **Note DG AGRI Ares (2024) 3510394 del 15 Maggio 2024 e 8096124 del 14 Novembre 2024** su applicazione dell'articolo 11 del Reg. 2022/126 alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

4.DRA- Disposizioni regionali di Attuazione

4.1 Definizione della Misura “Indirizzi Tecnici”

In applicazione del presente Bando pubblico è concesso un sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV).

Il Bando, attraverso le azioni di seguito elencate, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Adeguare la produzione alle esigenze del mercato con l'introduzione di vitigni miglioratori e/o di pregio;
- Diversificazione varietale con l'introduzione di vitigni miglioratori e/o di pregio;
- Ristrutturazione dei vigneti al fine di renderli parzialmente o totalmente meccanizzabili;
- Cambiare la forma di allevamento e/o potatura;
- Il piano non potrà in ogni modo comportare un aumento delle rese;

La tipologia degli interventi di cui al presente Bando sono dettagliatamente riportate nella tabella al paragrafo 4.3.

Al fine del raggiungimento dei predetti obiettivi, è prevista l'assegnazione di specifico punteggio nei seguenti casi:

- Per i progetti presentati nell'ambito dei vigneti cosiddetti “Storici ed Eroici” individuati secondo i criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899.
- Progetti per impianti di vigneti effettuati in terreni con occupazione del suolo diversa da vite da vino o vite da tavola.
- Progetti che prevedono l'estirpo di vigneti da vino di età maggiore di 20 anni.
- Progetti presentati da aziende con produzioni biologiche e/o certificazioni ambientali e/o di sostenibilità di processi e impresa.
- Progetti presentati da aziende che hanno chiuso il ciclo produttivo con il confezionamento del proprio prodotto a DOC e/o IGT.
- Progetti presentati da aziende che conferiscono il proprio prodotto a cantine sociali.
- In base ai requisiti del soggetto proponente.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere A) e B), del successivo par. 4.3, attraverso il reimpianto lo stesso viene effettuato:

1. Utilizzando un'autorizzazione in possesso del beneficiario o in corso di acquisizione;
2. Con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente con un'età minima di **anni 10**, ed acquisendo la relativa autorizzazione.
3. Estirpando un vigneto con un'età minima di **10 anni**, ed acquisendo la relativa autorizzazione.

L'estirpazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

4.2 Ambito di applicazione

L'intervento Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, adottato con il presente atto è valido per la campagna vitivinicola 2025/2026 e si applica sull'intero territorio della Regione Siciliana.

4.3 Attività Ammissibili

Il sostegno alla RRV può riguardare una o più tipologie di intervento descritte in dettaglio nella tabella sotto riportata.

Le attività ammissibili sono attuabili mediante una serie di azioni che nel loro insieme consentono la realizzazione del progetto/operazione oggetto della domanda di sostegno:

Attività	Azione	Descrizione azione
A - Riconversione Varietale		<u>Estirpazione e reimpianto</u>
Consiste nel reimpianto sullo stesso terreno o su un altro appezzamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, con o senza modifica del sistema di allevamento.	A1	Estirpo e reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, con o senza la modifica del sistema di allevamento, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A2	<u>Reimpianto da autorizzazione</u> Reimpianto con l'utilizzo di un'autorizzazione impiantando varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali
	A3	<u>Reimpianto anticipato</u> Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
B - Ristrutturazione		<u>Estirpazione e reimpianto Mantenendo la stessa varietà:</u>
Consiste nella ricollocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche, o nel reimpianto del vigneto nella stessa particella ma con modifiche di forma di allevamento e/o sesto di impianto	B1	- sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione (forma allevamento e/o sesto impianto). - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	<u>Reimpianto da autorizzazione</u> Reimpianto con l'utilizzo di un'autorizzazione, con ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione

		sia per ragioni climatiche ed economiche.
	B3	<u>Reimpianto anticipato</u> Reimpianto anticipato di vigneto mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche

Oltre alle sopracitate azioni in questo bando verranno finanziati anche gli impianti di vigneti che utilizzano materiale di sostegno non nuovo.

Limitatamente alla campagna 2025/2026, il sovrainnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Unitarie di Costi Standard (UCS), elaborate per la nuova programmazione del PSP 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il CREA e la Rete Rurale Nazionale.

4.4 Definizione della Misura "Indirizzi Tecnici"

Il Bando troverà applicazione nelle zone IGT e DOC e terrà conto delle esigenze specifiche dei diversi areali.

I vigneti dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC, relativamente alle forme di allevamento, ai vitigni e alla resa. Quanto sopra poiché le uve provenienti dai vigneti realizzati attraverso la misura di riconversione e ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente destinate alla produzione di vini DOC o di vini ad IGT.

Pertanto, fermo restando il rispetto dei disciplinari delle zone IG o DO nell'ambito delle quali saranno effettuate le opere ammesse a finanziamento, nel caso di impianti con forma di allevamento a **controspalliera** dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici:

- Ceppi/ha: n. 3200 minimo
- Fili: n. 3 ordini minimo di cui uno almeno in coppia;
- Pali altezza minima m. 2,00 e potranno essere utilizzati: pali di castagno o altra essenza forte arborea (pali in legno), pali in ferro trattati (corten), pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C., pali in cemento vibrato.

Nel caso di impianti con la forma di allevamento ad **alberello** dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici

- Ceppi/ha: n. 4000 minimo
- Pali tutori altezza minima m. 0,70.

in tutti i casi dovrà essere rispettato quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT in relazione alla zona in cui saranno ubicati i vigneti e del vino di qualità che si intende produrre.

Nel caso di realizzazione di impianti da effettuarsi in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica "Vigneti Eroici e Storici", fermo restando il rispetto degli eventuali disciplinari DOC, gli stessi dovranno rispettare i seguenti parametri tecnici:

Per gli impianti a **controspalliera**:

- Ceppi/ha n. 3.200 minimo;
- Fili: n. 3 ordini minimo, di cui uno almeno in coppia; e il primo filo ad una altezza non inferiore a cm 50 da terra.
- Pali di testata: altezza minima m. 2,20 e potranno utilizzarsi solo Pali di castagno o altra essenza forte (Arborea) e/o. pali in ferro trattati (corten).
- Pali intermedi altezza minima m 2,00 e potranno utilizzarsi pali di castagno o altra essenza forte (Arborea), pali in ferro trattati (corten), pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. pali in cemento vibrato purché idonee alla meccanizzazione e similari.

Per gli impianti **ad alberello**:

- Ceppi/ha: n. 4.000 minimo (ad esclusione dei progetti nell'ambito delle aree “DOC” dove il numero di ceppi previsto è differente)
- Pali tutori altezza minima m. 0,70 e potranno utilizzarsi solo Paletti tutori in bambù, canna o legno essiccato

Varietà: saranno finanziati progetti che prevedono esclusivamente l'utilizzo delle varietà “idonee alla coltivazione”, così come definite dal D.A. n. 99108 dell'08/08/03 pubblicato sulla GURS n. 39 del 05/09/2003 e successive integrazioni, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle IGT o delle DOC di competenza, come si evince dalla tabella sotto riportata:

Cod	Varietà	Note
002	Aglianico N.	
005	Albanello B.	
010	Alicante N.	
011	Alicante Bouschet N.	
012	Ancellotta N.	
013	Ansonica B.	
019	Barbera N.	
042	Cabernet Franc N.	
043	Cabernet Sauvignon N.	
046	Calabrese N.	
054	Carignano N.	
055	Carricante B.	
057	Catanese Nero N.	
058	Catarratto Bianco Comune B.	
059	Catarratto Bianco Lucido B.	
298	Chardonnay B.	
391	Chenin B.	
062	Ciliegiolo N.	
068	Corinto Nero N.	Esclusivamente nella Provincia di ME
072	Damaschino B.	
081	Fiano B.	
087	Frappato N.	
090	Gaglioppo N.	
200	Glera B.(exProsecco)	
094	Grecanico dorato B.	
101	Grillo B.	
865	Inzolia N..	
868	Lucignola N.	
127	Malbec N.	
129	Malvasia Bianca B.	
135	Malvasia di Lipari B.	Esclusivamente nella Provincia di ME
299	Manzoni Bianco B.	

482	Marselan N	
400	Merlese N.	
146	Merlot N.	
147	Minnella Bianca B.	
389	Mondeuse N.	
150	Montepulciano N.	
151	Montonico Bianco B .	
153	Moscato Bianco B.	
154	Moscato Giallo B .	
156	Moscat o Rosa Rs.	
158	Muller Thurgau B.	
164	Nerello Cappuccio N .	
165	Nerello Mascalese N.	
172	Nocera N.	
873	Orisi N	
185	Perricone N.	
402	Petit Manseng B.	
335	Peti t Verdot N.	
193	Pinot Bianco B.	
194	Pinot Grigio G.	
195	Pinot Nero N.	
195	Pinot Nero N.	
199	Primitivo N.	
874	Recunu B.	
210	Riesling B.	
218	Sangiovese N.	
221	Sauvignon B.	
227	Semillon B.	
231	Syrah N.	
344	Tannat N.	
345	Tempranillo N.	
238	Trainer Aromatico Rs.	
240	Trebbiano Toscano B.	
877	Usirioto N.	
258	Vermantino B.	
261	VernacciadiS.Gimignano B.	
346	Viognier B.	
879	Vitrarolo N.	
343	Zibibbo	Esclusivamente nella provincia di Trapani, nelle Isole Pelagie e nell'isola di Ustica

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione dovrà essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.Lgs 16/2021.

Superficie minima e massima per le operazioni:

Per quanto riguarda le superfici minime e massime dei progetti dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- Progetti presentati da singoli imprenditori: superficie minima 5000 mq, superficie massima 120.000 mq; - Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale: superficie minima 5000 mq., superficie massima 250.000 mq.

Per gli impianti da effettuarsi nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica “Vigneto storico ed eroico”, i parametri di superfici minime e massime sono così determinati:

- Progetti presentati da singoli imprenditori: Superficie minima 3000 mq. e di una superficie

massima 120.000 mq.

- Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale: Superficie minima 3000 mq., superficie massima 250.000 mq.

5 Aspetti Finanziari

5.1 Dotazione

Per il finanziamento dei progetti proposti ai sensi del presente Bando, verrà utilizzata una quota delle risorse assegnate con Decreto Dirigenziale Masaf n. 17520 del 15/01/2025. L'importo complessivo del Bando per le diverse tipologie d'intervento è pari ad € 20.000.000,00.

Eventuali risorse finanziarie non utilizzate potranno essere destinate ad altre misure del Piano Strategico Nazionale di Sostegno (PSN). Allo stesso modo, eventuali risorse liberate da altri interventi del (PSN), potranno aggiungersi a quelle del presente Bando.

5.2 Ripartizione delle risorse

Le domande ammissibili saranno valutate sulla base della tabella evidenziata al successivo punto 13 attribuendo alle stesse i punteggi assegnata ai criteri di priorità individuati, redigendo la relativa graduatoria.

5.3 Forma di sostegno

Il sostegno sarà pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del Regolamento (UE) n. 1150/2016 della Commissione. La superficie vitata sarà pertanto quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'art. 38, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sarà erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito (mancato ricavo) conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) può ammontare al 100% della perdita e può assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a due anni (l'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto –(nuovo impianto su diversa superficie); l'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 2 anni, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, intestata all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, pari al 100% del costo di estirpazione coatto del vigneto determinato ad ettaro dall'Amministrazione, così come previsto dalla Circolare del Dipartimento Agricoltura n. 6/2016; il valore di riferimento per il costo di estirpazione coatto del vigneto è stabilito in € 5.000,00/ha.
- una compensazione finanziaria “parziale”, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni, pari ad € 3.000/ha. (come da nota Ismea pervenuta a questo dipartimento in data 02/04/2024 assunta al protocollo n°71713).

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto in portafoglio o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) verrà erogato in modo forfettario, nel limite del 50%, sulla base delle Tabelle Unità di costi Standard (riportate al punto 5.4). L'amministrazione qualora la dotazione finanziaria lo consenta, in relazione alle domande pervenute, si riserva di elevare l'aliquota contributiva fino al massimo previsto per le Regioni di convergenza (75%).

Al fine di sostenere la viticoltura nei territori delle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, "Vigneti Eroici e Storici", la percentuale di contributo è pari al 60%, della spesa ritenuta ammissibile sulla base delle Tabelle Unità di costi Standard (riportate al punto 5.4). L'amministrazione qualora la dotazione finanziaria lo consenta, in relazione alle domande pervenute, si riserva di elevare l'aliquota contributiva fino al massimo previsto per le Regioni di convergenza (75%).

5.4 Tabelle dei Costi Unitari

La metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "W001 - RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI" del PSP 2023-2027 sono parte integrante degli allegati di codeste D.R.A e sono consultabili e scaricabili dal seguente sito web: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

Inoltre, sono ammissibili al contributo oltre i costi di ristrutturazione e di riconversione:

- I costi di estirpazione del vigneto, oggetto dell'intervento, con superficie massima pari a quella reimpiantata, a condizione che tale operazione non venga effettuata prima del **2 ottobre 2025**, al fine di consentire l'esecuzione dei **controlli Ex-Ante**, per un importo di 1.968,00 €/ha.

6. Soggetti Beneficiari e condizioni di Ammissibilità

Sono beneficiari del sostegno tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal Codice Civile, che conducono vigneti con varietà di uve da vino, situate nel territorio della Regione Sicilia.

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve possedere i seguenti requisiti:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria Artigianato Agricoltura (Codice attività agricola) o essere esonerato dall'iscrizione alla stessa, in quanto con volume d'affari inferiore a € 7.000.
- Essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità, e/o aver richiesto prima della presentazione della domanda di sostegno il rilascio di autorizzazione al reimpianto a seguito d'estirpo.
- Impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

- Avere la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l'intervento, risultanti dal Fascicolo aziendale e dallo schedario viticolo dell'interessato a decorrere dalla data della domanda di aiuto. Il conduttore che non è proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario della superficie, corredato della copia del documento di riconoscimento. Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

Per disponibilità si intendono le seguenti forme di conduzione:

- i. titolo di proprietà e/o comproprietà con relativa dichiarazione di assenso.
- ii. Usufrutto con relativa dichiarazione di assenso qualora viene cambiata la destinazione d'uso del terreno.
- iii. contratto d'affitto registrato della durata minima di 10 anni data di rilascio della domanda di aiuto *(Nel caso in cui la durata del contratto non è superiore alla durata degli impegni assunti dal beneficiario, lo stesso e il proprietario dovranno impegnarsi a rinnovare il contratto alla sua naturale scadenza per la durata dell'impegno pena la restituzione delle somme, comprensive di sanzioni ed interessi da parte del beneficiario)*
- iv. Contratto di comodato regolarmente registrato, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di rilascio della domanda di aiuto. Nel contratto di comodato deve essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art.1809 comma 2 e art.1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto.

(Nel caso in cui la durata del contratto non è superiore alla durata degli impegni assunti dal beneficiario, lo stesso e il proprietario dovranno impegnarsi a rinnovare il contratto, con le clausole sopracitate, sino alla scadenza degli impegni pena la restituzione delle somme, comprensive di sanzioni ed interessi.)

6.1 Condizioni di non Ammissibilità

Non saranno ritenute ammissibili:

- Le aziende che non hanno un titolo di proprietà di cui al paragrafo 6.
- le richieste di conduttori che non hanno aggiornato lo schedario viticolo delle superfici vitate aziendali prima della presentazione della domanda;
- le richieste di conduttori che non hanno aggiornato il fascicolo aziendale;
- le richieste di conduttori il cui fascicolo aziendale non riporti le superfici oggetto di domanda;
- i progetti non firmati da tecnici agrari abilitati;
- i progetti la cui domanda di sostegno non sia debitamente sottoscritta, nei termini di legge, dal produttore o dal legale rappresentante prima della fase di rilascio;
- i progetti che prevedono il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite o sesto d'impianto. Parimenti, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto/sostegno, la normale gestione dei vigneti;
- i progetti redatti su modulistica non equivalente a quella prevista dalle Istruzioni Operative.

Inoltre al fine di consentire l'effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5% delle domande presentate, i beneficiari non potranno provvedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare e riconvertire, prima del 2 ottobre 2025. Tuttavia è possibile procedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima della suddetta data, solamente se l'iter di controllo da parte dell'organismo pagatore sia stato eseguito e concluso in data antecedente.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto.

7. Presentazione della domanda

I soggetti che intendono presentare la domanda di sostegno per la Ristrutturazione e Riconversione vigneti devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3, del DM prot. n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia una tra le condizioni inderogabili ai fini della ammissibilità per l'accesso al sostegno degli interventi unionali, nazionali e regionali basato sulle superfici, e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda di sostegno, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i richiedenti dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che le stesse possano essere oggetto di richiesta contributo con la domanda di sostegno.

Sulla base della normativa nazionale le superfici a vigneto devono essere opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto, è necessario che tutte le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno
- domanda di sostegno con richiesta di anticipo
- domanda di variante
- domanda di pagamento di saldo;

Il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno la modalità prescelta per l'erogazione dello stesso:

- pagamento a collaudo dei lavori
- pagamento anticipato (80% del contributo ammesso) previa presentazione di

garanzia/cauzione, con successiva liquidazione dei saldi al collaudo al netto dell'anticipo.

Per le domande di sostegno è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale
- Domanda di modifica, prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno per le azioni di vigneti eroici devono essere presentate con apposite domande separate dalle normali azioni previste dal bando.

Le domande compilabili come viticoltura eroica per il presente bando risultano essere quelle con caratteristiche eroiche ovvero azioni A o B eroico.

Termini di presentazione delle domande di sostegno e domande di pagamento di saldo.

- Il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di sostegno all'OP Agea è disposto per la campagna 2025/2026, ai sensi del D.M. n. 635206 del 2 dicembre 2024, al **31 marzo 2025**.
- Il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di **modifica** della domanda di sostegno, è fissato entro e non oltre il **31 marzo 2025**.
- Per la domanda pagamento del saldo, il termine di realizzazione delle attività sarà indicato dal beneficiario in base al cronoprogramma inserito nella domanda di sostegno, per tanto la domanda dovrà essere presentata e rilasciata rispettivamente entro il **20 giugno del 2026, oppure del 20 giugno 2027. (l'anno deve essere indicato nella domanda di sostegno - cronoprogramma per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo).**

Non sono ammesse domande di sostegno che prevedano il pagamento del saldo dopo il 15 ottobre 2027.

Oltre i termini sopra indicati non **POSSONO** essere rilasciate domande di sostegno, di modifica o domande di pagamento di saldo.

Esclusivamente per le domande di pagamento saldo sarà possibile eseguire il rilascio entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate.

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni. Il termine di piantumazione delle barbatelle, nel caso di autorizzazioni in scadenza, deve essere documentato attraverso la presentazione di foto georeferenziate, che dimostrino la messa dimora delle stesse entro i termini di scadenza dell'autorizzazione.

E' inoltre, prevista la possibilità di presentare una **domanda di variante**, come da successivo Punto 14.

Alle domande, presentate secondo le procedure precedentemente descritte, dovranno essere allegati i documenti di seguito indicati, ove pertinenti, in originale o copia autentica; nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, la documentazione potrà essere sostituita da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà redatta nei modi di legge e contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.

7.2 Documenti da allegare

Tutta la documentazione dovrà essere caricata, mediante upload, all'interno dell'applicativo settoriale tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10 mb

7.2.1 Domanda di Sostegno

- Eventuale documentazione relativa all'autorizzazione al reimpianto:
 - Estremi dell'autorizzazione al reimpianto da utilizzare;
 - Intenzione all'estirpo (mod. CIE) del vigneto oggetto di intervento o Istanza di reimpianto anticipato;
- Relazione Tecnica dove dovranno essere specificati dettagliatamente gli interventi da realizzare per singolo appezzamento specificando se trattasi di reimpianto o ristrutturazione, indicando forme di allevamento, sesti di impianto, varietà da introdurre, le rese ante intervento e le presumibili rese post intervento. Dovrà altresì essere determinata l'esatta superficie del vigneto o dei vigneti interessati all'intervento. Occorre inoltre che siano fornite le informazioni relative alla varietà e alla forma di allevamento del vigneto da cui si è originata l'autorizzazione al reimpianto, specificando in caso di più varietà e/o sistemi di allevamento le relative distinte superfici. Gli elementi sopra citati, in particolare quelli relativi al sesto d' impianto, alla forma di allevamento ed alla varietà ante e post intervento, dovranno essere riportati in un apposito prospetto riepilogativo, nel quale verranno distinti per singolo appezzamento e per la/le particella/e che lo compongono;
 - Per i vigneti appartenenti alla categoria viticoltura eroica, per i quali è richiesto il coefficiente di maggiorazione, dovrà essere prodotta documentazione comprovante i requisiti previsti dal decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899
- Le azioni e gli interventi contenute nel progetto saranno oggetto di verifica finale (collaudo delle opere previste), salvo casi di eventuali varianti in corso d'opera regolarmente approvate così come previsto dal Bando.
- PERIZIA ASSEVERATA a firma del tecnico riportante la seguente indicazione/testo: “nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei DATI ANTE e POST intervento contenuti nelle rispettive relazioni tecniche a corredo della domanda di sostegno in nome e per conto della Ditta;
- Il tecnico progettista, risponderà in tal modo professionalmente e penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali contenuti nelle rispettive relazioni che accompagnano le fasi progettuali;
- Planimetrie dettagliate (o ortofoto del reticolo catastale), in scala di ciascuna attività oggetto della domanda (impianto da estirpo – nuovo impianto).
- Dichiarazione di assenso rilasciata da eventuali proprietari o comproprietario dei terreni oggetto della richiesta. Nel caso di domanda di sostegno prodotta da società o da altri soggetti in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto;
- solo nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 4 della tabella al Punto 13), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della struttura di confezionamento attesta la quantità di vino conferita e il relativo confezionamento come DO e/o IGT;

- solo nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 5 della tabella al Punto 13), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la ditta attesta di essere socio conferente di Cantina sociale e la relativa percentuale di produzione alla stessa conferita;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, nel caso di società, o Allegato 1.b, nel caso di ditte individuali, in applicazione della vigente normativa richiamata dalla Legge 77/97 ed all'art. 4, comma 1, lettera b del D.L. 03/10/2006, n. 262, nel caso la domanda ne prevede la partecipazione;
- Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.
- Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- Dichiarazione sostitutiva relativa all'obbligo del possesso di casella di posta elettronica certificata - PEC. La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e, di conseguenza, la mancata notifica di atti, documenti e/o comunicazioni, per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del Certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di intervento;
- Eventuali certificazioni, comprovanti i requisiti di assegnazione dei punteggi.

In ogni caso dovrà altresì essere prodotto;

- Elenco numerato di tutti gli elaborati e documenti allegati all'istanza, così come individuati dal presente Bando, firmato dal richiedente e dal tecnico progettista.

Dalla campagna 2025/2026 la scheda di autovalutazione del punteggio non è prevista, pertanto ai fini dell'assegnazione del punteggio richiesto farà fede la domanda telematica.

7.2.2 Domanda di Saldo

Alla domanda di saldo andrà allegata la seguente documentazione

- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (scasso, ed eventuale estirpazione), comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione, caricando le fatture stesse mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb;
- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;

- Fatture del materiale vivaistico caricate mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, inoltre tale materiale dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs 16/2021 art 22, a tal fine il materiale vivaistico deve essere almeno:

- Categoria standard (piante innestate)
- Categoria certificato (portainnesto)

Tale indicazione deve risultare nella fattura di vendita del materiale vegetale impiegato. In assenza di tale dicitura in fattura, il richiedente dovrà allegare unitamente alla domanda di pagamento, copia delle etichette che certificano l'appartenenza alle sopra menzionate categorie. I files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb.

- Fatture del materiale di sostegno, se si è dichiarato in domanda di sostegno l'utilizzo di materiale nuovo, caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione.pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle predette fatture debbono essere registrati nell'apposita applicazione informativa;

8. Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on- line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute non valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

8.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- per il tramite di un libero professionista, previo conferimento di un mandato dalla ditta ed autorizzato dalla Regione\P.A. territorialmente competente;
- La compilazione presso la Regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA, fermo restando che la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell'ufficio CAA che ha ricevuto lo specifico mandato.
- mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione.

Le domande di sostegno, di variante e di pagamento a saldo, redatte tramite il portale SIAN, devono essere sottoscritte dal richiedente complete di tutti gli allegati previsti dal presente Bando/DRA.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nel caso di compilazione di una domanda di sostegno, va indicato

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa;

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

8.2 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale

I soggetti che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono presentare la domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. SPID;

Coloro che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo Internet:

<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà avere preventivamente installato correttamente il lettore di smart card o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'Allegato 4.

9. Obbligo di utilizzo di strumenti informatici - posta elettronica certificata

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D. Lgs.82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione.

10. Trasmissione delle domande all'ente istruttore

Le domande di cui al Punto 7.1, corredate da tutti i documenti previsti dal Bando/DRA, vanno consegnate all'Ispettorato di competenza entro il **termine massimo di 5 giorni dalla data di rilascio della domanda.**

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

In caso di trasmissione tramite PEC, agli Ispettorati Agricoltura di competenza, la domanda completa di tutta la documentazione prevista dal Bando, (procedura dematerializzata) dovrà essere prodotta con documenti digitali in grado di sostituire a tutti gli effetti di legge, l'originale documento cartaceo (firma digitale) con conseguente conservazione digitale e dovrà essere accompagnata da un elenco dettagliato nel quale vengono indicati almeno gli elementi sopra riportati con il numero della documentazione allegata.

Riguardo la documentazione richiesta dal Bando, da allegare alla domanda di sostegno, la ditta dovrà produrre un file pdf (non modificabile e firmato digitalmente) per ogni documento digitale allegato alla domanda di sostegno, nominando il file con il formato "numero domanda –tipologia di documento".

Tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere eseguito upload di ogni file, in formato .pdf con una dimensione massima di 10 Megabyte per ciascun file, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

11. Istruttoria - Controlli di Ricevibilità

L'Ente Istruttore accerta la presentazione delle domande entro i termini previsti al Punto 7.1, la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione allegata ai fini dei controlli di ricevibilità.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ente Istruttore.

L'Ente istruttore provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione.

12. Controlli ammissibilità

La Regione effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad essa allegati.

12.1 Controllo tecnico-amministrativo

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda di sostegno, i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dal presente Bando), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Il controllo consiste nella verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto/impresa richiedente il sostegno e nella verifica della conformità degli interventi/azioni proposti con l'iniziativa progettuale con quanto previsto dal presente Bando.

L'Ente istruttore seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

12.2 Controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA esegue la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati, oggetto dell'intervento, su un campione estratto pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate.

Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

Le suddette verifiche sono eseguite ai sensi dell'art. 42 del regolamento UE 2022/126, laddove si dispone che occorre procedere alla misurazione della superficie vitata, inclusa la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del richiamato regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il *reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, oggetto di Ristrutturazione/Riconversione, per la campagna 2025/2026 possono essere effettuate solo a far data dal **2 ottobre 2025**, salvo posticipo in caso di convocazioni in contraddittorio con l'Azienda dovute ad eventuali revisioni del controllo eseguito.

Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario entro termini antecedenti il **2 ottobre**.

Le convocazioni saranno notificate tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul Fascicolo aziendale del beneficiario.

A tal fine è impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione Sicilia ed all'OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, nel caso in cui l'Ufficio regionale competente per territorio, ossia l'Amministrazione procedente, abbia effettuato le attività di sua competenza previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di convocazione per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza della notifica.

L'Azienda dovrà presentarsi in data e presso la sede indicate nelle convocazioni.

Solo in caso di giustificati motivi l'Azienda, entro e non oltre i cinque giorni che precedono la data di convocazione, può richiedere un posticipo dell'incontro contattando i riferimenti riportati nella convocazione.

La mancata presentazione, o risposta, alla convocazione equivarrà a tutti gli effetti ad una rinuncia da parte della Azienda ad ogni diritto, ed alla presentazione di controdeduzioni ed eventuali azioni di rivalsa agli esiti negativi assunti in sede del primo controllo.

Quanto sopra verrà assunto anche nel caso in cui la convocazione si sia resa necessaria per un approfondimento istruttorio. In tal caso si procederà con la chiusura d'ufficio del controllo e la redazione di un verbale unilaterale da parte della Regione che recepirà le risultanze del controllo iniziale, sia esso positivo oppure negativo, causa "mancata presentazione alla convocazione".

Ne consegue che per le casistiche sopra descritte, eventuali contestazioni non saranno prese in considerazione, per perdita di un diritto non esercitato entro un termine perentorio.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Reg. UE 2022/126.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, gli esiti saranno registrati e resi disponibili sul SIAN all'Ufficio regionale competente per territorio.

Le superfici riscontrate difformi non potranno essere finanziate.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto.

12.3 Controlli sul mantenimento degli impegni

Gli interventi finanziati sono verificati a campione nell'arco dei **5 anni** successivi al pagamento della domanda di saldo, in base ad un campione estratto dall'ufficio competente

In ogni caso l'Amministrazione, successivamente alla realizzazione degli impianti, disporrà controlli su tale campione, al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT, nonché tesi a verificare che non ci sia stato un aumento delle rese e, nel caso di progetti che abbiano beneficiato dello specifico punteggio aggiuntivo, che le produzioni siano state effettivamente conferite alla cantina di riferimento o che le stesse siano state rivendicate a DOC.

13. Criteri per la formazione della graduatoria

Il richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di sostegno telematica i punteggi cui ha diritto in base ai criteri indicati nella sottostante tabella "*Criteri di selezione*"

1. VIGNETI STORICI ED EROICI	Punti
Progetti presentati per vigneti storici e/o eroici	15
2. TIPOLOGIA DI PROGETTO (al fine dell'assegnazione del punteggio almeno il 50% del progetto deve possedere uno dei requisiti sotto riportati)	Punti <u>MAX</u> <u>20</u>
a) per impianti di vigneti effettuati in terreni con occupazione del suolo diversa da vite da vino o vite da tavola. Nel caso di occupazione di terreni con vite da vino o vite da tavola questa coltura deve essere stata estirpata da almeno 5 anni (<i>dati desumibili da fascicolo aziendale</i>)	10
b) progetto che riguarda vigneti da vino oggetto di estirpazione con età maggiore di 20 anni	10
c) Imprese che hanno già provveduto a estirpare il vigneto, in possesso del codice estirpo o in possesso di autorizzazione al reimpianto.	10
3. PRODUZIONI BIOLOGICHE E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI SOSTENIBILITA' DI PROCESSI E IMPRESA (certificazioni da allegare alla domanda di sostegno)	Punti
Progetti presentati da aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica (in conversione o parzialmente in biologico) ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e Reg. (CE) 889/2008 e ss.mm. e ii. e/o aziende agro-ecologiche riconosciute ai sensi della L.R n.21 del 29/07/2021 quest'ultime devono dimostrare di aver raggiunto uno o più obiettivi di cui al comma 5 dell' art.7 della medesima legge e/o progetti presentati da aziende che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) e/o V.I.V.A. e/o EQUALITAS. E/o Progetti presentati da aziende con Certificazione SOStain e/o progetti presentati da aziende con Certificazione EMAS e/o progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14064, ISO 14067 relativa alla valutazione dell'impronta di Carbonio (Carbon footprint) e/o ISO 14046 relativa alla valutazione dell'impronta idrica (Water footprint).	15
4.CONFEZIONAMENTO	Punti

Conduttore che nell'ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con il confezionamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, direttamente o mediante conto terzi o società controllanti o collegate, per una percentuale superiore al 50% della produzione di vino prodotto, così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda. Per i soggetti che appartengono ad un gruppo societario che redige bilancio consolidato la chiusura della filiera va dimostrata anche sommando le produzioni delle società con sede operativa in Sicilia che vendono sotto un unico marchio siciliano prodotti IG e DO Siciliane.	5
5. SOCIO CONFERITORE DI CANTINA SOCIALE	Punti
Progetto presentato da conduttore socio di cantina sociale che nell'ultima campagna vitivinicola ha conferito in toto, in una o più organismi associativi la propria produzione e rivendicata obbligatoriamente come DOC e/o IGT in misura non inferiore al 50%.	5
6. ETÀ DELL'IMPRENDITORE	Punti
Progetto presentato da imprenditore con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
7. QUALIFICA/TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	Punti 20
Progetto presentato da soggetti che utilizzano, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, terreni agricoli confiscati alla mafia	10
Progetto presentato da IAP	10

Ai fini dell'approvazione, potranno essere valutati solo i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a punti 5.

Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio è data la priorità ai richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si fa riferimento all'età anagrafica posseduta:

- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

A parità di condizioni si darà priorità al soggetto richiedente che ha presentato per prima la domanda di sostegno "data di rilascio informatico".

13.1 Graduatoria/elenchi delle domande di sostegno ammissibili/non ammissibili e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità'

Le domande pervenute nei termini, saranno sottoposte all'istruttoria tecnico amministrativa per il riscontro dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità previste dal presente Bando/DRA e alla valutazione dei punteggi, sulla base dei criteri di selezione di cui al precedente Punto 13.

Il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura predisporrà la graduatoria provvisoria regionale delle domande di sostegno ammissibili e l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ammissibili/escluse.

Il dirigente del Servizio 2 con apposito DRS provvederà all'approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno ammissibili e all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili/escluse.

La graduatoria e l'elenco regionale provvisorio con le motivazioni di esclusione verranno pubblicate nel sito web del Dipartimento Agricoltura al seguente URL:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/attivita%20viticolo>

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e di avvio procedimento di esclusione per le domande di sostegno non ammissibili.

Tutti gli interessati, entro i 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura del predetto provvedimento di approvazione, potranno presentare eventuali richieste di riesame. Tali richieste dovranno pervenire al Servizio 2 Investimenti in agricoltura- U.O. S2.03 "Viticoltura ed Enologia" tramite PEC al seguente indirizzo: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it,

Le richieste di riesame dovranno specificare nell'oggetto tale dicitura: riesame RRV 2025/2026, la denominazione della ditta, il CUAA e il numero di domanda di sostegno.

A conclusione dell'attività di riesame delle predette richieste sarà predisposta ed approvata con apposito provvedimento a firma del Dirigente del Servizio 2, la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con le indicazioni del punteggio attribuito, e l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili con le motivazioni di non ammissibilità.

Le predette graduatorie regionali definitive delle istanze ammissibili/non ammissibili saranno pubblicate con valore legale nel sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, come da URL sopra indicato, avverso alle quali è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'Ente istruttore provvede al completamento della fase di finanziabilità delle domande ammissibili entro il **15 novembre 2025**.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ente istruttore.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria del Bando, in conformità ai criteri di selezione e alle priorità di cui al precedente Punto 13, si terrà conto del posizionamento delle domande di sostegno nella graduatoria in ordine al punteggio attribuito.

Saranno oggetto di finanziamento le domande di sostegno ammissibili rientranti all'interno della dotazione finanziaria del Bando, salvo ulteriori eventuali assegnazioni di cui al precedente Punto 5.1.

L'Ente Istruttore comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 15 gg., l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto/comunicazione di concessione del finanziamento). La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

Nella comunicazione dovrà essere riportata, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del MASAF tali termini possono essere posticipati purché sia garantito il rispetto del termine ultimo per la presentazione degli elenchi di liquidazione.

14. Domanda di variante

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo. Il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dall'Ufficio regionale competente per territorio ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato. Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Le varianti, rispetto a quanto inizialmente approvato, devono essere conseguenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, queste devono essere impreviste e imprevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto; **in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.**

Le domande di variante possono essere presentate per le seguenti casistiche:

1. tipologia di erogazione della modalità del contributo (con richiesta di anticipo o senza anticipo)
2. Variante al cronoprogramma
3. variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al punto 18.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte al punto 8.1.

Inoltre, le domande di variante sono ricevibili solo se presentate e rilasciate telematicamente, altre modalità di inoltro rendono le domande di variante non ricevibili con immediata decadenza.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all'Ufficio regionale competente per territorio come previsto al punto 10. L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà procedere alla ricevibilità e le successive fasi istruttorie come al punto 11) e deve trasmettere al beneficiario l'autorizzazione, o il diniego, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate prima della comunicazione di ammissibilità al finanziamento ed entro e non oltre i termini di seguito indicati:

✓ il 15 dicembre 2025, la variante di cui al punto 1).

✓ il 30 novembre 2025, la variante di cui al punto 2.

✓ il 30 novembre dell'anno da cronoprogramma meno 1 (anno cronoprogramma 2026 entro il 30/11/2025), la variante di cui al punto 3),

✓ 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, e comunque nel limite dei 3 anni dalla finanziabilità (campagna 2025/2026 limite massimo 20/06/2027) la domanda di variante di cui al punto 2).

Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata e riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Rispetto alle suddette date le Regioni/PA possono prevedere, tramite le proprie DRA, termini maggiormente restrittivi, possono, inoltre, disporre di non accettare varianti.

Il richiedente potrà procedere con la variante solo ad avvenuto accoglimento della stessa da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

Gli Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

14.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

1. Invio della domanda all'Ufficio istruttore territorialmente competente (IA) entro i termini previsti al Punto 10;
2. Per autorizzazione da parte dell'UI e comunicazione ad entrambe le ditte;
3. In caso di tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna all'UI (con trasferimento degli impegni);
4. Trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante;
5. Lavorazione della polizza/appendice di subentro;
6. Autorizzazione definitiva al subentro.

Tutta la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 30 novembre dell'anno n-1 considerando l'anno n quello di scadenza di presentazione domanda di saldo.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

15. Modifiche minori

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le **Modifiche Minori** tutte le modifiche non considerate **Varianti**, ad esempio:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- 2) varietà;
- 3) sesto d'impianto.

La modifica non può determinare una riduzione di spesa; pertanto, le variazioni che incidono in diminuzione sulla finanziabilità calcolata mediante i costi standard non potranno a nessun titolo essere accolte (a titolo esemplificativo, la modifica del sesto di impianto potrebbe determinare la variazione della classe definita con i costi standard con la domanda di sostegno).

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, all'Ufficio regionale competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 (delle I.O. Agea n. 6 del 17/01/2025) tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'Ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di 5 giorni da calendario.

Inoltre:

- Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.
- Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.
- Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

16. Comunicazioni cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Devono intendersi cause di forza maggiore esclusivamente quelle previste all'art 6 comma 1) lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

1. protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;
2. compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

L'Ufficio regionale competente per territorio potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale. L'esito del riconoscimento della causa invocata dovrà essere comunicato al richiedente entro e non oltre 20 giorni dalla data ricevimento dell'istanza.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

17. Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo aver effettuato tutti gli adempimenti a livello di fascicolo aziendale, l'erede deve inserire a sistema la comunicazione relativa al decesso e presentare all'Ente istruttore una richiesta di subentro.

Detta richiesta di subentro deve fare riferimento alla stessa comunicazione di CFM presentata.

L'Ente istruttore, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento l'accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione

ai sensi della Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente all'Ente istruttore l'originale dell'appendice di subentro entro 7 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

L'Ente istruttore richiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ente istruttore con proprio provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

L'Ente istruttore provvede, per il tramite dell'Ufficio regionale di competenza, a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

18. Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria

18.1 Attestazione inizio lavori

Per le domande di sostegno ammesse al finanziamento con richiesta del pagamento anticipato, entro e non oltre il termine **del 15 marzo 2026** (salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni\P.A. nelle DRA), devono pervenire all'Ufficio regionale competente per territorio l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i..

L'attestazione di inizio lavori comunicata all'Ufficio regionale competente per territorio verrà registrata, da parte dello stesso Ufficio con apposita procedura su portale SIAN.

18.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dall'Ufficio regionale competente per territorio la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini

della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di

seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione l'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro. Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il 15 marzo 2026 direttamente all'Ufficio regionale competente per territorio.

L'Ufficio regionale competente per territorio cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre, l'Ufficio regionale competente per territorio provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il 28 aprile 2026, con relativo elenco di liquidazione anticipo. a cura dell'Ente Istruttore complete delle rispettive conferme di validità. Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ufficio regionale competente per territorio.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ufficio regionale competente per territorio comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

19. Rinuncia al sostegno

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, deve inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito Sian, come utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA, Libero professionista, e Regione).

Nella fase successivamente alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC o raccomandata A\R, esclusivamente all'Ufficio Regionale territorialmente competente. In ambedue i suddetti casi, l'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata A\R).

La revoca dell'aiuto viene notificata al beneficiario.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso all'accesso dell'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

20. Revoca dell'atto di concessione

L'Ispettorato territorialmente competente può provvedere alla revoca 'motu proprio' di un atto di concessione (domanda di aiuto) fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

Come già rilevato nei precedenti paragrafi, la revoca, successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 19, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinuncia e della domanda di pagamento, la Regione/PA dovrà, immediatamente, notificare all'Azienda il provvedimento di revoca con conseguente attivazione delle procedure di recupero, qualora sia stato percepito un anticipo. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

21. Domanda Di Pagamento a Saldo / Richiesta collaudo

21.1 Presentazione domanda

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno dell'anno indicato nel cronoprogramma.

Al beneficiario che presenta la domanda saldo oltre il termine di scadenza, come da cronoprogramma fissato dal beneficiario stesso nella domanda di sostegno (entro 20/06/2025 o 20/06/2026 o 20/06/2027), viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno solare di ritardo e comunque entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza

del termine fissato per la presentazione della domanda stessa. Le domande di saldo presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate con conseguente revoca del finanziamento.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda al paragrafo 7.1 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all'Ufficio regionale competente per territorio come previsto al punto 10.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 11.

A corredo della domanda saldo, il richiedente è tenuto a presentare le planimetrie dettagliate, 1:2000, di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – ecc.). Foto geotaggata comprovante l'ultimazione dei lavori effettuate ai vertici del/dei nuovi vigneti impiantati.

Il nuovo vigneto impiantato deve “riportare”, sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto e qualora erogato un anticipo l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito percepito, con le modalità indicate nell'apposito paragrafo dedicato ai recuperi. Inoltre, verrà applicata l'esclusione dall'intervento settoriale di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà comunicare, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione del recupero dell'importo percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente maggiorazione del 10%, mettendo a sistema i relativi dati.

Si raccomanda la verifica dei dati riportati in domanda di saldo in quanto nessuna correzione potrà essere accettata successivamente al rilascio della stessa.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili con conseguente decadenza dal contributo finanziato.

21.2 Verifica delle opere realizzate

I controlli in loco vengono effettuati sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, verrà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo e saranno riportati gli esiti del collaudo sul SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedono più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto comunicato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

21.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione.

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 27;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si raccomanda alle Aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

22.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura "Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2025/2026".

23. Elenchi di liquidazione regionali

L'Assessorato, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione del sostegno.

24. Verifica del Contributo Finanziato e della congruità con la tabella standard dei costi unitari.

Il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non deve superare il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto a quanto previsto, a seconda delle attività svolte, nella Tabella standard dei costi unitari.

L'Ufficio regionale competente per territorio comparerà la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante in base a quanto previsto dalla tabella standard dei costi unitari

25. Definizione importi e recuperi - penalità

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata rientra nella seguente casistica:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni successivi, e si procede all'incameramento della fidejussione (110 % contributo anticipato), i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%.
- rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
- presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
- non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:

- presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
- non presentano la domanda di pagamento del saldo;
- hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate. Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Si riportano nel sottostante schema le diverse situazioni sanzionabili indicate nel presente paragrafo:

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Da restituire o incamerare o erogare</i>	<i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
<i>Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))</i>		
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
<i>Se erogato Anticipo:</i> 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%		3 anni¹
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni¹
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno¹
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

26. Svincolo delle polizze

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario.

Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento e previa verifica dell'avvenuto rilascio della certificazione antimafia con esito liberatorio, ove richiesto.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

27. Condizionalità

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

28. Certificazione Antimafia

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (All.5) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;

2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorso i termini di trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei casi di urgenza, l'OP Agea procede immediatamente dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: “i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011" e smi.

L'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio. In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'OP Agea.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo dalla Regione/PA, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell'Ufficio regionale competente per territorio verificare periodicamente, tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematica.

Le suddette disposizioni interessano anche le Regioni/PA che non intendono avvalersi della delega da parte dell'OP Agea, per l'istruttoria delle domande di pagamento.

29. Accesso agli atti

Ai sensi dell'art.22 della legge n.241/90 esmi, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Nello specifico si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni operative Agea.

30. Termine conclusione del procedimento

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2025/2026 si conclude entro il 15 ottobre 2026. Di conseguenza, tutte le domande con pagamento dell'anticipo non liquidate da AGEA entro tale termine, risulteranno decadute.

31. Responsabile del procedimento

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità al sostegno per la misura della Ristrutturazione vigneti è l'ISPETTORATO AGRARIO competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) è l'Ufficio Interventi no SIGC.

32. Modalità di pagamento

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;

l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto. Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

33. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del

sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti al sostegno non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'esclusione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”*.

Gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine che verrà indicato dall'amministrazione procedente nella lettera di restituzione che non potrà essere superiore a 30 giorni.

34. Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”.

35. Impignorabilità delle somme erogate

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.

Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoreri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

36. Pubblicazione dei pagamenti

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/201 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

37. Comunicazione degli anticipi ricevuti

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n.1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che a termine di quanto previsto dall'art.21, comma 2, ultimo capoverso del citato Regolamento UE 2016/1150 tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.

38. Norma di rinvio

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il pagamento degli aiuti, al *“Manuale delle procedure inerente le attività di controllo delegate da OP AGEA alle Regioni – Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti”* ed alle Circolari applicative emanate dalla stessa AGEA.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993”*